

Programma di certificazione - CPR

Certificazione di prodotti da costruzione
ai sensi del regolamento europeo sui prodotti da
costruzione

1. Premessa

Questo *programma di certificazione - CPR* stabilisce le procedure specifiche della Holzforschung Austria per certificazioni che rientrino nell'ambito del regolamento europeo sui prodotti da costruzione¹.

Ulteriori regolamenti di rilevanza ai fini delle certificazioni della Holzforschung Austria sono descritti nel documento *Disposizioni contrattuali e generali dell'organismo di certificazione della Holzforschung Austria*.

Il *Documento informativo - CPR* fornisce uno sguardo d'insieme sulle regole sostanziali della marcatura CE e, in particolare, sul regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

L'operatore economico che immette i prodotti sul mercato è responsabile per i prodotti da egli contrassegnati con il marchio CE e per le dichiarazioni di prestazione rilasciate.

Le responsabilità operative definite nei diversi sistemi per la valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti ai sensi del CPR sono riassunte nella Tabella 1 (vedi pagina seguente). Una definizione dettagliata dei termini in essa utilizzati è fornita dal CPR.

2. Suddivisione delle responsabilità operative (compiti)

L'operatore economico che immette i prodotti sul mercato è responsabile per i prodotti da egli contrassegnati con il marchio CE e per le dichiarazioni di prestazione rilasciate.

Le responsabilità operative all'interno dei diversi sistemi per la valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti ai sensi del CPR sono riassunte nella Tabella 1 (vedi pagina seguente). Una definizione dettagliata dei termini in essa utilizzati è fornita dal CPR.

3. L'organismo notificato Holzforschung Austria

La Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung (Società Austriaca di Ricerca sul Legno) è notificata come laboratorio di verifica (NB 1087) ed organismo di certificazione (NB 1359) per le pertinenti specifiche armonizzate nei seguenti gruppi di prodotto:

- legname da costruzione, prodotti in legno incollato
- elementi di fissaggio
- derivati del legno
- pavimenti in legno
- kit per costruzioni in legno
- finestre, porte

L'elenco dettagliato delle specifiche tecniche è consultabile presso l'apposito sito della Commissione europea ovvero attualmente:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50335

Per svolgere le sue valutazioni di conformità la Holzforschung Austria si basa sui documenti sottostanti e deve tener conto delle modifiche ad essi apportate.

- il CPR
- i documenti da esso derivanti
- specifiche armonizzate pertinenti e documenti normativi di supporto
- documenti rilevanti del Group of Notified Bodies - Gruppo di Organismi Notificati (GNB)

¹ Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.03.2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio – *di seguito denominato CPR*

- documenti rilevanti delle autorità di notificazione
- documenti rilevanti dell' ANB, il gruppo speculare del GNB a livello nazionale
- documenti rilevanti degli organi di accreditamento
- documenti rilevanti dell'EA (European Accreditation)
- norme rilevanti sui requisiti per gli organi di valutazione di conformità
- nonché altri documenti non nominati che siano o possano diventare di rilevanti

Modifiche che influiscano sui certificati esistenti e comportino necessità d'intervento da parte del proprietario del certificato, vengono comunicate a quest'ultimo, chiarendo quali provvedimenti siano da attuare.

Tabella 1: Suddivisione delle responsabilità operative (compiti) all'interno dei diversi sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)


Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)	Dichiarazione di prestazione del fabbricante concernente le "caratteristiche essenziali" del prodotto da costruzione in base ai seguenti criteri		Tipo di organismo notificato (NB)
	Compiti del fabbricante	Compiti dell'organismo notificato	
1+	<ul style="list-style-type: none"> • il controllo della produzione in fabbrica; • altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto; 	<p>l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;* • ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; • sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica; • prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante. 	Organismo di certificazione del prodotto
1	<i>come per il sistema 1+</i>	<p><i>come per il sistema 1+ <u>ma senza</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.</i> 	

2+	<ul style="list-style-type: none"> una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;* il controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto; 	l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo: <ul style="list-style-type: none"> ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica. 	Organismo di certificazione FPC
3	<ul style="list-style-type: none"> il controllo della produzione in fabbrica 	<ul style="list-style-type: none"> valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto* 	laboratorio notificato
4	<ul style="list-style-type: none"> una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; il controllo della produzione in fabbrica; 	<ul style="list-style-type: none"> nessuno 	-

* nel caso di norme armonizzate, non nel caso di Valutazioni Tecniche Europee (ETA);

4. Iter certificativo (sistemi 1+, 1 e 2+)

Per rappresentare l'iter certificativo in modo chiaro, i singoli passaggi del grafico sottostante sono stati illustrati in tabelle e descritti dettagliatamente:



Richiesta	<p>In questa fase viene chiarito se il prodotto oggetto di certificazione rientra in una specifica armonizzata, se la Holzforschung Austria risulta notificata a tal fine e se sussista una qualsivoglia incompatibilità con le attività previste data la sua funzione di terzo indipendente</p> <p>Sistemi 1+, 1, 2+ → offerta (sistemi 1+, 1, 2+)</p> <p>Qualora la formulazione di un'offerta non risulti possibile, il richiedente ne viene informato insieme alle conseguenze che ciò comporta.</p>
-----------	--

Colloquio preliminare opzionale	<p>Su richiesta esplicita del cliente, si può svolgere un colloquio preliminare nel corso del quale si forniscono dettagliate informazioni sul programma CPR nonché sull'iter certificativo ed i requisiti per la valutazione di conformità.</p> <p>In tale fase si fa particolare attenzione a tutelare il ruolo di entità indipendente, vale a dire che viene mantenuta una netta distanza dalla prestazione consulenziale, evitando, ad esempio, di fornire aiuto sulla realizzazione ed avviamento del sistema di controllo di produzione in fabbrica da sottoporre a valutazione.</p>
Offerta (sistemi 1+, 1, 2+) ²	<p>In questa fase il richiedente riceve</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'offerta specifica relativa all'attività di verifica, certificazione e sorveglianza prevista ai fini dell'emissione di un certificato di costanza di prestazione per il prodotto in questione; • l'offerta include anche il campionamento per le prove ITT che, nei sistemi 1+ e 1, fa parte dei compiti dell'organismo notificato; • eventuale indicazione di quali subappaltatori sono incaricati di svolgere determinate attività relative alle prestazioni proposte; • il sollecito ad inviare, nel caso di conferimento dell'ordine, la documentazione relativa al controllo di produzione in fabbrica ed eventuali certificati di prova già disponibili² <ul style="list-style-type: none"> • <i>Modulo di richiesta</i> • <i>Documento informativo - CPR</i> • <i>Disposizioni generali dell'organismo di certificazione della Holzforschung Austria</i> • <i>Programma di Certificazione- CPR (ossia il presente documento)</i> • <i>Disposizioni contrattuali e generali dell'organismo di certificazione della Holzforschung Austria</i> <p>→ <i>Richiesta/ordine/contratto (sistemi 1+, 1, 2+)</i></p>

² Ai fini della valutazione di conformità, ci si può avvalere di rapporti di prove di tipo ITT già esistenti emessi da altri organismi di verifica, purché sussistano le condizioni sottoelencate:

- l'organismo di verifica è notificato per questo genere di prova oppure
- accreditato oltreché in grado di dimostrare la sua conformità ai requisiti di cui all'art. 43 del CPR,
- i certificati di prova sono validi e possono essere esibiti in copia originale,
- il campionamento è stato eseguito dalla Holzforschung Austria o dall'organismo di verifica in oggetto e ciò risulta chiaramente dal certificato,
- al prodotto esaminato può essere attribuita senza equivoci una specifica data di produzione,
- le condizioni di produzione del prodotto sottoposto a verifica sono tracciabili,
- dove possibile è stata effettuata una classificazione adeguata,
- la Holzforschung Austria può assumersi piena responsabilità dei i risultati

Fonte: in base a NB-CPR/AG03/002r3

<p>Richiesta/ ordine/ contratto (sistemi 1+, 1, 2+)</p>	<p>Con la sottoscrizione del formulario debitamente compilato, il cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • incarica la Holzforschung Austria di eseguire le attività indicate nell'offerta; • conferma ricezione, presa di conoscenza e consenso nonché eventuale adempimento dei documenti ricevuti unitamente all'offerta, i cui contenuti divengono pertanto parte integrante del contratto; • invia la documentazione necessaria relativa al suo controllo di produzione in fabbrica (FPC); • invia certificati di prova eventualmente già disponibili². <p>→ <i>Valutazione della richiesta (sistemi 1+, 1, 2+)</i></p>
<p>Valutazione della richie- sta (sistemi 1+, 1, 2+)</p>	<p>Le informazioni che il richiedente ha fatto pervenire vengono esaminate secondo i seguenti criteri per assicurarsi che</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano sufficienti per l'effettuazione del processo di certificazione; • siano chiarite eventuali incertezze tra il cliente e la Holzforschung Austria, incluso l'accordo sui documenti normativi di base (date di emissione comprese); • sia stabilito il campo di applicazione della certificazione richiesta; • siano disponibili tutte le risorse necessarie all'attuazione delle attività di valutazione; • la Holzforschung Austria disponga della competenza e delle facoltà necessarie a svolgere le attività di certificazione <p>→ <i>Sistemi 1+, 1: prova di tipo sistema 1+, 1</i> → <i>Sistemi 2+: valutazione</i></p>
<p>Prova di tipo sistemi 1+, 1</p>	<p>In questi sistemi alla Holzforschung Austria spetta anche il compito e la responsabilità di effettuare il campionamento per la necessaria prova di tipo Il campionamento può anche essere eseguito nel corso di un colloquio preliminare facoltativo che sia stato espressamente richiesto, oppure durante l'ispezione iniziale. Concluse le attività di verifica viene emesso un rapporto di prova, che viene fatto pervenire al committente al termine del processo di certificazione. I risultati vengono contemplati nel processo di certificazione.</p> <p>→ <i>Valutazione – sistema FPC</i></p>

Valutazione - sistema FPC	<p>In questa fase ci si occupa di verificare se il controllo di produzione in fabbrica soddisfa i requisiti necessari, per assicurarsi che il prodotto-tipo determinato mediante la prova di tipo possa teoricamente venire fabbricato e che la sua costanza di prestazione possa essere garantita. A ciò si adempie mediante l'analisi preliminare della documentazione consegnata sul controllo di produzione in fabbrica.</p> <p>Qualora tale analisi preliminare abbia esito positivo, verrà fissata una data per l'ispezione iniziale di fabbrica e del suo sistema di controllo interno di produzione (FPC).</p> <p>→ <i>Valutazione – ispezione iniziale di fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica (FPC)</i></p>
Valutazione – ispezione iniziale di fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica (FPC)	<p>L'ispezione iniziale serve a valutare se la fabbrica ed il suo controllo interno di produzione (FPC) possono effettivamente garantire la fabbricazione del prodotto-tipo determinato mediante la prova di tipo nonché la sua costanza di prestazione. Tale ispezione viene eseguita in forma di witness audit.</p> <p>Nel corso del colloquio finale del witness audit e/o durante la valutazione ad esso seguente al richiedente può venir chiesto di attuare e documentare – entro una scadenza debitamente fissata – necessarie ed adeguate misure di correzione. A seconda del tipo di anomalia, può rendersi indispensabile l'esame di documenti presentati in un secondo momento (solitamente nel caso di anomalie minori) oppure l'attuazione di un secondo witness audit (di solito nel caso di anomalie maggiori), quest'ultimo per controllare se le misure di correzione vengono effettivamente applicate.</p> <p>Per la definizione dei tipi di anomalie vedi: <i>Disposizioni generali dell'organismo di certificazione della Holzforschung Austria</i></p> <p>Sia nel caso dell'attuazione delle misure di correzione richieste entro il termine stabilito sia nel caso che il richiedente non abbia apportato o potuto apportare le necessarie correzioni né entro la scadenza fissata né dopo rinnovato sollecito, viene redatto un rapporto sull'ispezione iniziale e presa una decisione in merito alla certificazione indipendente dal processo di valutazione.</p> <p>→ <i>Valutazione e decisione di certificazione</i></p>
Valutazione e decisione di certificazione	<p>Un addetto esterno al processo di valutazione ed autorizzato a svolgere queste funzioni esamina i risultati della valutazione ed esprime una decisione in merito alla certificazione.</p> <p>→ <i>decisione di certificazione positiva</i></p> <p>Qualora sussistano anomalie, a prescindere dalla loro gravità, non può essere presa una decisione di certificazione positiva.</p> <p>→ <i>decisione di certificazione negativa</i></p>

<p>Decisione di certificazione positiva</p>	<p>Il richiedente riceve i seguenti documenti: □ certificato</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporto d'ispezione iniziale • fattura <p>→ <i>Indice dei prodotti certificati</i> → <i>sorveglianza continua (monitoraggio) del controllo di produzione in fabbrica (FPC)</i></p>
<p>Decisione di certificazione negativa</p>	<p>Al richiedente viene data comunicazione scritta e motivata della negata concessione della certificazione. Questi viene inoltre informato che la pratica di richiesta e l'ordine da essa derivante risultano con ciò chiusi.</p> <p>Al richiedente viene fatto presente che, qualora abbia interesse a continuare il processo di certificazione in un secondo momento, dovrà compilare una nuova richiesta e che, in tal caso, l'organo di certificazione si riserva il diritto di prendere in considerazione eventuali risultati della procedura di valutazione.</p> <p>Il richiedente riceve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporto d'ispezione iniziale • fattura per i costi sostenuti
<p>Indice dei prodotti certificati</p>	<p>La Holzforschung Austria tiene un registro dei certificati rilasciati, nel quale si possono consultare anche diverse altre informazioni, tra cui in ogni caso</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione del prodotto • la specifica armonizzata di riferimento • l'identificazione del cliente • lo stato del certificato. <p>Queste informazioni sono inoltre disponibili sulla homepage dell'istituto di certificazione.</p> <p>→ <i>Sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica (FPC)</i></p>
<p>Sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica (FPC)</p>	<p>La sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica (FPC) serve a valutare se quest'ultimo è in grado di garantire <i>in modo duraturo</i> la fabbricazione del prodotto-tipo determinato mediante la prova di tipo nonché la costanza della sua prestazione.</p> <p>Tale monitoraggio viene attuato con un witness audit, la cui frequenza viene stabilita in base alle disposizioni della specifica armonizzata di riferimento.</p> <p>Il sistema 1+ prevede che nel corso del witness audit vengano estratti anche i campioni per la necessaria prova per campionamento, in conformità ai requisiti della specifica armonizzata o di altri documenti di riferimento.</p> <p>I risultati di prova influiscono sulla valutazione.</p> <p>Nel colloquio finale del witness audit e/o nel corso delle valutazioni ad esso seguenti, al proprietario del certificato può venir chiesto di attuare e documentare – entro una scadenza debitamente fissata – necessarie ed adeguate misure di correzione.</p> <p>A seconda del tipo di anomalia, può rendersi indispensabile l'esame di documenti presentati in un secondo momento (solitamente nel caso di anomalie minori) oppure l'attuazione di un secondo witness audit (di solito nel caso di anomalie maggiori), quest'ultimo per controllare se le misure di correzione vengono effettivamente applicate.</p> <p>Per la definizione dei tipi di anomalie vedi: <i>Disposizioni generali dell'organismo di</i></p>

	<p><i>certificazione della Holzforschung Austria.</i></p> <p>a) Qualora non vengano individuate non conformità oppure le misure di correzione richieste vengano attuate entro il termine prefissato, viene redatto un rapporto d'ispezione che sarà inviato al richiedente insieme alla fattura. L'ispezione risulta con ciò conclusa.</p> <p>b) Qualora il proprietario del certificato non abbia apportato o potuto apportare misure di correzione adeguate né entro il termine di scadenza né dopo rinnovato sollecito, viene egualmente redatto un rapporto sul monitoraggio del controllo di produzione in fabbrica (FPC), che sarà inoltrato all'addetto responsabile per la valutazione e la decisione in merito alla certificazione.</p> <p>Un addetto esterno al processo di valutazione ed autorizzato a svolgere tali funzioni giudica, come nel caso dell'ispezione iniziale, i risultati della valutazione e prende una decisione in merito alla certificazione.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nel caso di una decisione di certificazione positiva, l'esito viene comunicato al proprietario del certificato, a cui viene eventualmente richiesto di attuare misure successive che risultino ancora necessarie. Qualora il proprietario del certificato non dimostri o possa dimostrare di avere applicato le misure richieste entro il termine stabilito, si agirà ai sensi del documento <i>Disposizioni contrattuali e generali dell'organismo di controllo della Holzforschung Austria – Capitolo: Cessazione, limitazione, sospensione o revoca del certificato.</i>- Nel caso di una decisione di certificazione negativa, si agirà ai sensi del capitolo <i>Disposizioni contrattuali e generali dell'organismo di controllo della Holzforschung Austria – Capitolo: Cessazione, limitazione, sospensione o revoca del certificato.</i>
--	---

5. Assegnazione di subappalti

In linea di massima tutto lo spettro di attività relative alla valutazione di conformità viene svolto dalla Holzforschung Austria.

Qualora, in casi eccezionali, nella fase di valutazione dovesse risultare necessario affidare certe attività a subappaltatori, si ricorrerà per esse ad istituti dotati di una notifica atta allo svolgimento di tali attività e alla specifica di riferimento. Se l'istituto dispone solo di un valido accreditamento, la Holzforschung Austria dovrà accertarsi che quest'ultimo possa davvero soddisfare i requisiti rilevanti del CPR. La responsabilità per le attività date in subappalto come pure l'osservazione dei relativi risultati rimane a carico della Holzforschung Austria.

Il richiedente viene informato nella fase dell'offerta della prevista assegnazione del subappalto e del relativo destinatario e vi acconsente sottoscrivendo il modulo di richiesta.

In nessun caso saranno esternalizzati l'esame dei risultati della valutazione e la decisione di certificazione.

Si potranno esternalizzare ad esempio verifiche, i cui risultati e rapporti di prova dovranno tuttavia essere successivamente valutati dalla Holzforschung Austria

6. Obbligo di informazione da parte degli organismi notificati

In accordo con le prescrizioni di legge e per quanto concerne richieste e valutazioni di conformità dalla stessa emesse, la Holzforschung Austria sottostà ai seguenti obblighi di informazione

- all'autorità notificante: ogni diniego, limitazione, sospensione o revoca di certificati;
- all'autorità notificante: tutte le circostanze che influiscano sul campo di applicazione e sulle condizioni della notifica;

- all'autorità notificante: ogni richiesta d'informazioni pervenute da enti di vigilanza del mercato riguardo alle sue attività di valutazione e/o verifica della costanza di prestazione;
- all'autorità notificante: su richiesta, quali attività ha svolto, in qualità di terzo indipendente e in accordo con i sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione, nell'ambito di applicazione della sua notifica e quali altre azioni ha eseguito, incluse attività transfrontaliere ed esternalizzate;
- agli altri organismi notificati ai sensi del CPR che svolgono, in qualità di terzi indipendenti e in accordo ai sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione, attività affini nonché relative a prodotti da costruzione contemplati dalla medesima specifica tecnica armonizzata: informazioni attinenti sugli esiti negativi e, su richiesta, anche positivi di queste valutazioni e/o verifiche.